BUONE PRASSI PER L'AVVIO DELLA FASE SPERIMENTALE PER LA RILEVAZIONE ORARIA.

#### **PREMESSA**

Il settore cineaudiovisivo sta vivendo una stagione particolarmente impegnativa caratterizzata dalla necessità di far fronte ad una domanda di fruizione sempre maggiore di prodotto italiano e da una sempre maggiore richiesta di realizzazione di prodotti esteri nel nostro Paese in un contesto di importanti cambiamenti sul piano legislativo, tecnologico e di mercato.

Le parti firmatarie del presente documento convengono sulla opportunità di realizzare un sistema di certificazione oraria attraverso la sua rilevazione con adeguati strumenti tecnologici, con il fine di automatizzare le procedure organizzative e amministrative già in essere, promuovere un maggiore equilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro, salvaguardare le professionalità impegnate nella realizzazione di opere cineaudiovisive, affinché venga garantita l'espressione creativa identitaria e valorizzata la qualità artigiana del lavoro che rende il nostro Paese meta ambita anche per le produzioni internazionali.

Le parti convergono sull'utilità dello strumento anche a fini negoziali, come strumento condiviso di misurazione della quantità di lavoro impegnato, dei suoi diritti nonché delle rispettive retribuzioni.

Le parti s'impegnano pertanto a promuovere la sperimentazione su base volontaria presso imprese e lavoratori a partire dalla sottoscrizione della presente intesa.

### **APPLICAZIONE**

Le parti firmatarie concordano sulla necessità di avviare sperimentalmente la rilevazione oraria certificata delle prestazioni lavorative effettuate durante la produzione dei prodotti cineaudiovisivi, anche in attesa della conclusione della stagione di rinnovi contrattuali che su tale rilevazione poggiano.

Dopo la firma del presente protocollo, alla sperimentazione aderiranno volontariamente aziende e lavoratori.

Verrà creato contestualmente tra le parti un organismo bilaterale di monitoraggio della sperimentazione al solo scopo di supervisionare lo svolgimento della sperimentazione senza alcun potere sanzionatorio, né nei confronti delle aziende né nei confronti dei lavoratori. A tal fine, i dati acquisiti dovranno essere

Jon

he



anonimizzati preventivamente all'esame, per consentire un esame oggettivo scevro da possibili e non volute personalizzazioni.

## PRESTAZIONI INTERESSATE

Le prestazioni che si intendono tracciare, possibilmente dal gennaio 2023, attraverso la rilevazione oraria sono tutte le prestazioni tecniche, produttive, artistiche, amministrative e commerciali così come previste dal vigente CCNL Troupe nella parte "accordi aggiuntivi". Le fasi delle lavorazioni oggetto del presente accordo sono la pre-preparazione, la preparazione sia precedente che contemporanea alle riprese, le riprese fotografiche, lo smontaggio e il ripristino, la post-produzione, carichi del materiale e sopralluoghi. Saranno oggetto di . misurazione le prestazioni aggiuntive richieste dalla produzione o comunque da questa autorizzate ed effettuate nella stessa giornata successivamente alla fine della prestazione lavorativa anche in luoghi diversi (a titolo di esempio non esaustivo: sopralluoghi, redazione di documenti, preparazione di materiale fotografico, ecc.). I luoghi oggetto della rilevazione sono quelli inerenti le fasi sopra descritte, cioè le locations dei set cinematografici, gli studi, i laboratori, le attrezzerie e, più in generale, ovunque le prestazioni inerenti la produzione del prodotto cineaudiovisivo venga svolta. Le parti firmatarie concordano di non applicare temporaneamente quanto previsto dal presente accordo alle sole figure, apicali o meno, con rapporto non esclusivo con la produzione. La sperimentazione, dovrà differenziare anche le tipologie di modalità della prestazione, quanto ad intensità dell'attività lavorativa e continuità. In merito le parti firmatarie concordano di aprire, contestualmente alla sperimentazione, una modalità specifica di confronto, per trovare le condizioni più trasparenti ed efficaci che mantengano le prestazioni dei professionisti all'interno delle norme e del perimetro della subordinazione del rapporto, consentendo a dette figure di stare all'interno del perimetro della sperimentazione di rilevazione oraria.

La sperimentazione volontaria si concentrerà, in una prima fase di avvio, anche per acquisire i primi riscontri dal campo volti ad intervenire sulle procedure, sulle riprese effettuate in sede sui giorni lavorativi, e sarà rivolta al personale della troupe impegnato sul set e in preparazione con espressa esclusione delle figure apicali, non in esclusiva e dei lavoratori autonomi.

# MODALITA' DELLA RILEVAZIONE

Mediante apposita applicazione scelta dall'azienda, utilizzabile su dispositivo mobile del lavoratore, la rilevazione registrerà i dati di inizio e fine prestazione, le pause e le attività effettuate da remoto. Il tutto sarà regolamentato nel contratto individuale, perfezionato prima dell'inizio della prestazione e sottoscritto tra le parti.

John

Le



L'applicazione di cui sopra dovrà permettere ai lavoratori di conoscere in modo trasparente quali dati vengono inseriti con l'input della rilevazione di inizio e fine lavoro, e quali devono essere messi a disposizione del dipendente con modalità di accesso in tutte le sue forme, anche utili ai fini di stampa documenti e con modalità assolutamente non modificabili.

Al Lavoratore dipendente il sistema fornirà una funzione che consenta di avere contestualmente a disposizione un riepilogo analitico e generale sulle ore prestate in termini giornalieri, settimanali e contrattuali.

Il sistema, sulla base delle indicazioni fornite dall'Inps, dovrà prevedere la attivazione del meccanismo della Banca ore, ovvero della memorizzazione delle ore di prestazione fornite dal lavoratore ed eccedenti rispetto all'orario ordinario settimanale. Si sottolinea la necessità, in tema di Banca Ore, di avere uno strumento informatico che possa essere messo in relazione con tutte le piattaforme esistenti in campo, essendo la stessa un istituto che viene condiviso dalle varie produzioni ai fini del computo generale delle ore per lavoratore.

## **GEOLOCALIZZAZIONE - PRIVACY**

Le parti concordano che il presente protocollo e le modalità di rilevazione in esso descritte dovranno rispettare le previsioni dell'art. 4 co.2 della L.300/70 in materia di funzionalità della geolocalizzazione e protezione dei dati personali, con particolare riferimento all'esclusione di finalità valutative e disciplinari.

La funzionalità di geolocalizzazione sarà installata nel dispositivo attraverso una specifica applicazione, che invierà l'informazione di posizionamento rilevata dal GPS del dispositivo stesso.

Il lavoratore dovrà abilitare detta applicazione, che consente l'invio del dato sulla geolocalizzazione, all'inizio dell'orario di lavoro e disabilitarla al termine dello stesso; sarà, inoltre, consentita la disattivazione della stessa applicazione, in ogni altra ipotesi di sospensione dell'orario di lavoro, ivi inclusa la pausa per la consumazione del pasto.

L'attivazione dell'applicazione della funzione di geolocalizzazione dovrà essere segnalata da un'apposita icona visualizzabile sul display del dispositivo mobile, che dovrà avere due modi comparire (acceso/spento) perché sia visibile anche la sua disattivazione e la conseguente impossibilità del sistema di geolocalizzare il lavoratore.

John

tic







L'applicazione utilizzata non potrà avere accesso a qualunque altro dato presente sullo smartphone (a titolo esemplificativo e non esaustivo: traffico telefonico, sms, mms, posta elettronica, siti social o altro). L'applicazione potrà essere attivata/disattivata solo dal lavoratore, anche al fine di garantire l'uso dello smartphone al di fuori dell'orario di lavoro senza geolocalizzazione e per garantire il diritto alla disconnessione.

L'elenco nominativo dei soggetti preposti al trattamento dei dati gestiti dal sistema è reperibile presso la funzione aziendale preposta. In caso di anomalie di funzionamento del sistema di rilevazione, l'accesso al sistema potrà essere effettuato solo dall'Amministratore del sistema, al solo fine di ripristinare il corretto funzionamento. Per il ruolo di Amministratore di sistema verranno osservate le prescrizioni in materia definite dal Garante della Privacy del 27 dicembre 2008, come modificate il 24 giugno 2009. Gli accessi al sistema, da parte delle figure preposte sopra indicate, saranno tracciati negli appositi log del sistema stesso, anche al fine di essere opportunamente monitorate dall'organismo bilaterale di monitoraggio della sperimentazione.

L'azienda provvederà ad informare il personale che utilizzerà il sistema oggetto del presente protocollo delle norme di comportamento e utilizzo del sistema stesso e provvederà altresì alle opportune iniziative di aggiornamento tramite documentazione mirata fornita ai lavoratori anche mediante posta elettronica e, in sede di prima applicazione, fornirà l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ferma restando la facoltà per il singolo lavoratore interessato di esercitare il diritto sancito all'art. 7 del citato D.Lgs.

L'azienda dovrà predisporre misure per adempiere alla normativa sulla privacy e protezione dei dati personali per la raccolta, il trattamento e l'archiviazione dei dati stessi, anche in relazione agli interventi sugli apparati in dotazione ai lavoratori, nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di protezione dei dati personali e delle norme sulla dignità e riservatezza dei lavoratori.

### **CONSIDERAZIONI FINALI**

Le parti si danno atto che il presente protocollo viene sottoscritto in conformità all'art. 4 co. 2 della L. 300/70 e nel rispetto dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014.

Le parti concordano, inoltre, che l'organismo bilaterale di monitoraggio della sperimentazione sarà operativo all'atto della firma del presente protocollo e che si riunirà con cadenza mensile.

Roma 12 gennaio 2023

Joline & More

K